

**DISEGNO DI LEGGE**  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il**  
**triennio 2019-2021**

**AC n. 1334**  
**Emendamenti ANIEF**

**ART. 32.**  
**(Assunzione straordinaria di mille ricercatori)**

VI

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, al termine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: *“e di ricercatori a tempo indeterminato. A tal fine, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1”*.
- b) Al comma 3, inserire il seguente testo: *“A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative”.*”

**Motivazione [Assunzione ricercatori a tempo indeterminato a carte europea]:** il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell'ottica dell'innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La copertura finanziaria è dalle risorse derivanti dal pagamento dell'ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.